

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 8 agosto 2016

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 9 / 2016

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

LE "NUOVE" DEDUZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2015

Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.7.2016

In sede di determinazione del reddito d'impresa agli autotrasportatori è riconosciuto, nel mod. UNICO, una serie di deduzioni forfetarie ed in particolare in relazione:

- ai trasporti effettuati dall'imprenditore;
- ai motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t;
- alle trasferte dei dipendenti.

DEDUZIONE PER I TRASPORTI EFFETTUATI DALL'IMPRENDITORE

L'art. 66, comma 5, TUIR, riconosce agli autotrasportatori di merci in conto terzi una specifica deduzione forfetaria in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore (titolare ditta individuale), nonché dai singoli soci di società di persone. La deduzione non spetta per i trasporti eseguiti dai dipendenti e/o collaboratori familiari. Possono avvelarsi della citata deduzione le imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo). Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la misura delle deduzioni spettanti per il 2015 a seguito della ripartizione delle risorse stanziare "disponibili" per il settore dell'autotrasporto. Come previsto dall'art. 1, comma 652, Finanziaria 2016, le deduzioni forfetarie di cui al citato comma 5, a decorrere dal 2016, spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Come desumibile dall'atteso Comunicato stampa 5.7.2016 dell'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle deduzioni applicabili per il 2015 è così determinato:

Deduzione forfetaria giornaliera	Ambito territoriale del trasporto
€ 17,85	nel Comune in cui ha sede l'impresa
€ 51,00	oltre il Comune in cui ha sede l'impresa

Si rammenta che la deduzione in esame spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi. Così, ad esempio, l'autotrasportatore che usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, ancorché nell'arco della stessa giornata abbia effettuato più viaggi. La stessa Agenzia, richiamando le istruzioni al mod. UNICO 2016 PF / SP, specifica che le deduzioni in esame vanno esposte nel quadro RG / RF mantenendo la precedente "tripartizione", utilizzando gli appositi codici.

Il soggetto interessato è tenuto a predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo, con l'indicazione:

- dei viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione;
- degli estremi dei documenti di trasporto utilizzati, le cui copie devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento (31.12.2020).

Studio De Checchi Fiscale S.r.l. - Via Verdi, 113 - 35011 Campodarsego (PD) Tel. 049-9290611 Fax 049-9290686
C.F., P. IVA e Reg. Impr. PD n. 04600360285 - R.E.A. n. 403023 e-mail: info@studiodechecchi.it
Sito: www.studiodechecchi.it

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

DEDUZIONE PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DI MASSA NON SUPERIORE A 3,5 T

Il citato comma 5 dell'art. 66, prevede un'ulteriore deduzione pari a € 154,94, a favore esclusivamente delle imprese in contabilità semplificata, per ogni motoveicolo e autoveicolo:

- utilizzato nell'attività d'impresa;
- avente massa complessiva a pieno carico non superiore a Kg 3.500.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.1.2001, n. 1/E, la deduzione spetta per ciascun veicolo posseduto, anche a titolo diverso dalla proprietà (ad esempio, in leasing). In caso di acquisto / cessione del veicolo in corso d'anno la deduzione, come specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 26.1.2001, n. 5/E, va ragguagliata ad anno con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun motoveicolo / autoveicolo. La deduzione in esame può essere cumulata con la predetta deduzione forfetaria per spese non documentate.

DEDUZIONE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI

In base all'art. 95, comma 4, TUIR, in alternativa alla deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, è possibile dedurre un importo giornaliero pari a € 59,65 / 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. La deduzione in esame è riconosciuta alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato. Di conseguenza l'impresa interessata può scegliere se dedurre analiticamente le spese sostenute per la trasferta del dipendente, ovvero dedurre i citati importi forfetari, ferma restando l'ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista.

LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI: SI PARTE CON IL CENSIMENTO DEI GESTORI / APPARECCHI

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 art. 2 – Provvedimento Agenzia Entrate 30.6.2016

Come noto, **dall'1.1.2017**, per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, i commercianti al minuto / altri soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 potranno **optare** per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, evitando così l'obbligo di annotazione degli incassi sul registro dei corrispettivi. Tale opzione ha durata quinquennale e, salvo revoca, ha effetto "di quinquennio in quinquennio". Dalla medesima data, la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica sarà **obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici** (c.d. "vending machine") collocati in uffici, ospedali, scuole, ecc. (si ritiene opportuno un intervento dell'Agenzia delle Entrate al fine di chiarire se l'obbligo interessa anche i distributori automatici di "tabacchi", i cui agi sono già a "disposizione" dell'Ufficio).

Detto adempimento:

- è effettuato mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito / credito;
- sostituisce l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino / ricevuta fiscale, ferma restando l'emissione della fattura su richiesta del cliente.

Il comma 4 del citato art. 2 demanda all'Agenzia delle Entrate l'individuazione i dati da trasmettere, delle regole tecniche, dei termini per la trasmissione telematica nonché delle caratteristiche degli strumenti sopra citati, prevedendo specifiche "soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori". In attuazione di tale disposizione l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 30.6.2016 contenente la disciplina transitoria applicabile fino al 31.12.2022. In particolare lo stesso prevede:

1. il censimento dei gestori / distributori automatici;
2. l'individuazione dei dati da memorizzare / trasmettere;
3. le modalità ed i termini di memorizzazione / trasmissione (c.d. "fiscalizzazione") dei dati.

N.B. In caso di mancata memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 (100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato) e, in caso di recidiva, la sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Le regole applicabili a regime saranno definite dalla stessa Agenzia con un successivo Provvedimento.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Come evidenziato nel citato Provvedimento, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.

Vending machine	Apparecchio automatizzato che eroga prodotti / servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento di un corrispettivo. È costituita da un sistema master, collegato ad una o più periferiche di pagamento e da uno o più, distributori.
Periferica di pagamento	Controlla uno o più distributori automatici, ossia l'erogazione dei beni / servizi, tramite un sistema master . Rientra tra le periferiche di pagamento anche la c.d. "torre di ricarica", ossia l'apparecchio che, previo pagamento di una somma, genera un credito utilizzabile mediante una chiavetta o altro apparecchio mobile (ad esempio, smartphone), al fine della successiva erogazione di beni / servizi da vending machine.
Sistema master	Componente (scheda elettronica dotata di CPU) che registra le singole somme incassate dalle periferiche di pagamento, le memorizza e le trasmette ad altri apparati.
Distributore	Erogatore dei prodotti collegabile al sistema master.
Dispositivo mobile	Dispositivo, dotato di connettività, in grado di leggere, acquisire e trasmettere, in uno specifico formato, i dati contenuti nei sistemi master.

ACCREDITAMENTO E CENSIMENTO

I soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici devono:

- accreditarsi mediante un'apposita procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, comunicando la propria partita IVA (o quella della società che rappresentano);
- al fine di consentire il censimento dei distributori, comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro la data di messa in servizio, la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono.

N.B. L'accreditamento / censimento sarà effettuato a partire dalla data (entro il 31.7.2016) in cui l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili sul proprio sito Internet gli appositi servizi online. Qualora il soggetto intenda integrare detti servizi nel proprio sistema gestionale, deve richiedere un "Certificato gestore". In tal modo potrà effettuare, ad esempio, il censimento massivo dei sistemi master.

Il censimento si conclude con la produzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un QR CODE:

- contenente l'indirizzamento ad una pagina web gestita dall'Agenzia delle Entrate, nella quale potranno essere verificati i dati dell'apparecchio ed il relativo gestore;
- che dovrà essere apposto "in luogo visibile e protetto" sul singolo distributore automatico con indicazione della ragione sociale / denominazione e il numero progressivo assegnato al sistema master.

N.B. In presenza di un elevato numero di distributori automatici, il soggetto interessato può utilizzare, ai fini del censimento massivo, i servizi REST dell'Agenzia delle Entrate che consentono di ottenere una produzione massiva di QR CODE.

COMUNICAZIONI ANOMALIE DA STUDI DI SETTORE

Provvedimento Agenzia Entrate 1.6.2016

Anche quest'anno l'Agenzia Entrate ha inviato comunicazioni di anomalia ai contribuenti che, a seguito di un mero riscontro informatico dei dati dichiarati negli studi di settore per il triennio 2012-2014, avrebbero omesso o indicato non correttamente i dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore.

L'evento è piuttosto frequente considerato che l'Agenzia Entrate ha informato di aver trasmesso 160.693 comunicazioni di anomalia.

Le comunicazioni si suddividono in 62 tipologie classificabili in 12 macrocategorie:

1. Incoerenze relative alla gestione del magazzino;

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

2. Incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali;
3. Incoerenze relative ai beni strumentali;
4. Incoerenze dell'indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi / compensi";
5. Incongruenze dei dati relativi alla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato, assenza di altri addetti e numero di giorni di apertura;
6. Mancata / errata indicazione di dati fondamentali nel modello studi di settore;
7. Indicazione nel mod. UNICO della causa di esclusione "7" per 3 periodi d'imposta consecutivi;
8. Incongruenze relative al costo del venduto;
9. Indicazione di utili spettanti ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e omessa indicazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato dagli associati;
10. Indicazione di spese per la locazione di immobili e omessa indicazione delle superfici delle unità locali utilizzate;
11. Incongruenza tra i dati indicati nel quadro F e quelli indicati nel quadro T;
12. Incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati.

Le comunicazioni di anomalia sono inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale viene trasmesso anche agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.

I contribuenti, anche tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite il software gratuito "Comunicazioni 2016", disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

I contribuenti che hanno ricevuto le informazioni dall'Agenzia possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni (graduata in ragione della tempestività delle correzioni). L'accesso ai benefici del ravvedimento operoso resta salvo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

COMUNICAZIONI ANOMALIE REDDITI 2012

Provvedimento Agenzia Entrate 24.6.2016

Con un Comunicato Stampa del 24 giugno 2016 l'Agenzia Entrate ha preannunciato l'invio di 100mila lettere per segnalare ai contribuenti (persone fisiche) possibili anomalie (errori o dimenticanze) nei redditi dichiarati per il 2012.

Nelle lettere, che arriveranno via pec o via posta ordinaria, l'Agenzia spiega ai contribuenti che, dall'incrocio con i dati in Anagrafe tributaria, risultano delle somme non correttamente indicate nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2012.

Chi riceverà la comunicazione ha due opzioni:

- se ritiene di avere operato correttamente potrà mettersi in contatto con l'Agenzia ed evitare che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio;
- se invece si accorge di aver effettivamente commesso un errore, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorre indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla comunicazione.

A rientrare in questa tornata di comunicazioni sono anomalie relative ad alcuni redditi, che, dai dati in possesso dell'Agenzia, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione modello Unico o 730 presentata nel 2013 e non avrebbero quindi concorso alla formazione dell'imponibile:

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Redditi che non risultano dichiarati	Fonte informazione che ha consentito l'incrocio
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta
Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge	Modello 730 o Modello Unico presentato dall'ex coniuge
Redditi di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza	Modello Unico Società di Persone o Modello Unico Società di Capitali presentato dalla società
Redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali	Modello 770 presentato dalla società
Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta
Redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)	Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel Modello Unico PF

Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all'interno del cassetto fiscale, nella nuova sezione "L'Agenzia scrive", dedicata alle comunicazioni pro-compliance.

NASCE LA NUOVA APP EQUICLICK

Equitalia rende sempre più digitale il proprio servizio con la nuova applicazione ed il sito responsive Equitalia ha informato i cittadini con apposito comunicato stampa che dal 4 luglio 2016 è attiva la nuova app Equiclick, disponibile per smartphone e tablet. Il portale, inoltre, diviene responsive e quindi più agevolmente utilizzabile da qualsiasi dispositivo mobile. Lo strumento permette al cittadino e all'impresa di controllare la propria situazione debitoria, rateizzare ed effettuare pagamenti accedendo alla propria area riservata (la rateizzazione è possibile per importi fino a 50.000 euro). Le credenziali valide per accedere sono quelle rilasciate dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate ovvero le nuove credenziali SPID.

Se invece si ritiene di non dover pagare gli importi richiesti, si ha la possibilità di inviare la domanda per sospendere la riscossione in attesa delle verifiche dell'ente creditore.

DISPONIBILE L'APPLICAZIONE GRATUITA DELL'AGENZIA PER LA FATTURAZIONE VERSO PA E B2B

La web application permette di generare, conservare e trasmettere le fatture elettroniche.

Dal 1° luglio 2016 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate la nuova applicazione che permette agli operatori privati di emettere, conservare e trasmettere fatture elettroniche nei confronti di soggetti economici pubblici e privati. L'applicazione, accessibile tramite le credenziali fornite agli utenti dei servizi telematici dell'Agenzia, di Spid e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), è rivolta a lavoratori autonomi, artigiani ed imprese. L'utilizzo della web application è gratuito e sarà a disposizione anche in formato di app per smartphone e tablet.

Per agevolare l'uso del nuovo strumento, è anche disponibile un sito di assistenza. I vantaggi attesi nell'utilizzo della fatturazione elettronica tra privati consistono nella digitalizzazione dei processi amministrativi ed in una gestione più rapida ed efficiente delle fatture, con una conseguente riduzione di errori ed oneri.

Dal 1° gennaio 2017, in alternativa a tale strumento, sarà utilizzabile il Sistema di Interscambio anche per gli operatori privati.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi Fiscale S.r.l.